

GIURISPRUDENZA

CTP 25-03-2013 n.174 sez. 13 (ROMA) Sentenza

IRPEF - CESSIONE DI AZIENDA A TITOLO ONEROSO - TASSAZIONE SEPARATA - NECESSITA' PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE DEI REDDITI

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La contribuente L.F., con ricorso notificato in data 4-12-2009, ha impugnato l'avviso di accertamento n. ...omissis.../2009, relativo a IRPEF dell'anno 2004, notificatole dall'Agenzia delle Entrate in data 26-10-2009. La ricorrente ha dedotto che l'Ufficio ha assoggettato a tassazione progressiva, anziché a tassazione separata, la plusvalenza derivante dalla cessione di un'azienda a titolo oneroso, così determinando una maggiore IRPEF.

L'Ufficio ha controdedotto che la ricorrente non ha presentato la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2004, con la quale avrebbe potuto chiedere la tassazione separata; ha chiesto, perciò, il rigetto del ricorso.

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.P.R. n. 917 del 1986, i redditi da plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni, se conseguiti da persone fisiche, "sono tassati separatamente a condizione che ne sia fatta richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale sarebbero imputabili come componenti del reddito di impresa".

Nella specie, la ricorrente non ha presentato la dichiarazione "modello unico 2005 persone fisiche" per i redditi conseguiti nell'anno 2004, con la quale soltanto avrebbe potuto fare richiesta di tassazione separata.

Ne consegue che, essendo legittimo l'atto impugnato, il ricorso deve essere rigettato. Concorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione rigetta il ricorso e compensa le spese processuali.